


Nota n. 2653/0
del 07/04/20 

**PROTOCOLLO APPROVATO COA SALERNO (EMENDAMENTI IN ROSSO)
PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020**

Letto l'art. 83 D.L. 18/2020 sullo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il relativo vademecum per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* è opportuno individuare, **per la fase dal 15 aprile al 30 giugno 2020**, soluzioni condivise con l'Avvocatura, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli assunti in sede locale;

rilevato che l'indicato protocollo elaborato in sede centrale da CSM e CNF è stato approvato a livello locale dal COA di Salerno introducendo gli emendamenti in rosso che si condividono

Tanto premesso

Si conviene quanto segue:

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*. **“Prima dell'udienza, il Giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso”**

2 - Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà, altresì, l'espressa indicazione che le parti, eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso, potranno accedere al fascicolo informatico mediante *“richiesta di visibilità”*, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo email attraverso i quali potranno essere contattati dal Cancelliere in caso di non funzionamento o malfunzionamento dell'applicativo e/o del dispositivo utilizzato. La Cancelleria, del pari, provvederà ad inserire nello “storico del fascicolo” oltre l'annotazione “udienza da remoto” di cui al successivo §2.6. il numero di telefono attivo in entrata della cancelleria o del cancelliere incaricato che vi acconsenta, al fine di consentire ai difensori la medesima segnalazione.”

4. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro *“modelli consolle CSM/DGSIA/CNF”* un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “udienza da remoto”.

7. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la

richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

“Per tutte le udienze in cui è disposta o, in ogni caso, necessaria la comparizione personale delle parti sarà considerato quale legittimo impedimento a comparire, l'assenza della parte presso lo studio del difensore in considerazione della persistenza della fase di emergenza sanitaria ed i relativi provvedimenti di limitazione di movimento oltre che evidenti motivi di sanità pubblica e privata. Per i procedimenti di cui all'art. 706 e ss. qualora vi sia formale richiesta delle parti a mezzo deposito telematico, vi sarà differimento della fissata udienza a diversa data al fine di favorire l'effettiva comparizione personale.”

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la “consolle d'udienza” potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. In caso di malfunzionamenti e/o non funzionamento degli applicativi e/o dei dispositivi, scollegamenti involontari e/o accidentali e l'impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza facendo dare comunicazione alle parti del verbale di udienza contenente il rinvio.”

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. Il Giudice condivide il verbale tramite la finestra del redattore in consolle nel corso della udienza e dà in ogni caso lettura del verbale all'esito dell'udienza.”

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di

consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori e delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

a. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;

b. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

c. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT

d. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze

PROPOSTA DI PROTOCOLLO

PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020

Letto l'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

Si conviene quanto segue

Attività preliminari all'udienza

- 1) **Il Giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. n. 18/20. Con provvedimento telematico, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.**
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:
 - a) mantenere la data di udienza già fissata;
 - b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
 - c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o *dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, i procuratori delle parti sono tenuti a depositare, in occasione del deposito della nota scritta ai cui al punto 1) gli atti di parte in formato nativo digitale ed i documenti in precedenza depositati in forma cartacea in uno dei formati ammessi dalle regole tecniche sul PCT, nonché previo consenso di tutte le parti, i verbali cartacei in loro possesso in allegato alle note di udienza. Nel caso in cui anche un solo difensore, in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1) motivatamente evidenzi la necessità di acquisire i verbali cartacei precedentemente formati, il Giudice ove non sia possibile l'acquisizione da parte della cancelleria in un tempo congruo prima dell'udienza fissata, la rinvia nello stato;

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h).